



**CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA, ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI
LIVORNO**
**BANDO D'ASTA PUBBLICA PER LA CESSIONE DI PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
DETENUTE DALLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E
AGRICOLTURA DI LIVORNO - SPIL + 3**

La Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Livorno, in esecuzione delle Delibere di Giunta n.160 del 13 novembre 2013, n. 93 del 9 luglio 2014 e n. 122 del 20 ottobre 2014, ai sensi dell'art. 3, commi 27-29, legge n. 244/2007 e per gli effetti dell'art. 1, comma 569 della legge 147/2013 (Legge Stabilità 2014)

INDICE

un'asta pubblica per lotti, con il metodo dell'offerta segreta al rialzo rispetto al prezzo a base d'asta, per l'acquisto e la sottoscrizione della proprietà delle intere quote di partecipazione del capitale sociale detenute nelle Società: Porto Industriale di Livorno S.p.A., Firenze Fiera S.p.A., Tecno Holding Società per Azioni e ISNART SCPA.

Art. 1

SOGGETTO ALIENANTE, RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE BANDO

Soggetto alienante è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Livorno, con sede legale in Livorno, Piazza del Municipio n. 48, cod. fisc. 80010870493.

Il Responsabile del presente procedimento è la Dott.ssa Marica Del Sal, responsabile del Servizio Funzioni Paragiurisdizionali e di Supporto.

Il presente bando d'asta pubblica è pubblicato nel suo testo integrale sul sito istituzionale della Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Livorno, nonché, per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul quotidiano: Il Tirreno.

Art.2

OGGETTO DELL'ASTA

La presente procedura ha ad oggetto, alle condizioni tutte definite dal presente bando e dai suoi allegati, l'alienazione per lotti delle seguenti quote intere di partecipazione detenute dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Livorno:

Denominazione	N. Azioni	Valore nominale	Entità % della partecipazione*
1. SPIL S.p.A.	355.000	184.600,00	6,458
2. Firenze Fiera S.p.A.	6.224	24.647,04	0,113
3. Tecno Holding	1.467.544	20.289,55	0,081

S.p.A.			
4. ISNART SCPA	3.000	3.000,00	0,286

* percentuale calcolata sull'ammontare del capitale sottoscritto e versato.

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Livorno garantisce la piena proprietà delle azioni e delle quote oggetto di alienazione nella presente procedura e così la loro libertà da pesi, sequestri, pignoramenti o altri vincoli di sorta.

Art. 3 **INFORMAZIONI SOCIETARIE**

1) Porto Industriale di Livorno S.p.a., in forma abbreviata **SPIL S.p.a.**, con codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Livorno: 80010790493, REA n. 3799 e con sede a Livorno, Via Calafati n. 4.

La durata della Società, costituita il 15 marzo 1928, è stabilita sino al 31 dicembre 2100.

La Società ha quale oggetto la promozione, la progettazione, il coordinamento e l'attuazione di iniziative di sviluppo locale, attivate in proprio o da terzi soggetti, siano essi pubblici o privati, volte alla realizzazione di insediamenti e di attività portuali, industriali, artigianali, direzionali, commerciali e turistiche con particolare riferimento al territorio di Livorno e del suo entroterra e più in generale delle province costiere toscane (estratto art.4 Statuto).

Il capitale sociale è fissato in € 2.858.626,16, suddiviso in n. 5.497.358 azioni ordinarie, del valore nominale di € 0,52 ciascuna.

In caso di trasferimento delle azioni, delle obbligazioni convertibili e dei diritti di opzione, spetta agli altri soci il diritto di prelazione, precisandosi che il diritto di prelazione è escluso nei trasferimenti a società controllanti la società socia o a società controllate dalla medesima o soggette al controllo della stessa società che controlla la società socia (estratto art.11 Statuto).

Se sussiste concorso tra più richiedenti, ciascuno di essi effettua l'acquisto in misura proporzionale alla partecipazione al capitale sociale già posseduta; se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene e che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto di esercizio della prelazione loro spettante.

Il socio che intende effettuare il trasferimento mediante atto a titolo oneroso e con corrispettivo fungibile, deve prima farne offerta alle stesse condizioni agli altri soci tramite l'Organo amministrativo, al quale deve comunicare l'entità di quanto è oggetto di trasferimento, il prezzo richiesto, le condizioni di pagamento, le esatte generalità del terzo potenziale acquirente e i termini temporali di stipula dell'atto traslativo.

Entro il termine di 15 giorni dalla data di ricevimento della predetta comunicazione, l'Organo amministrativo deve dare notizia della proposta di alienazione a tutti i soci iscritti nel libro dei soci alla predetta data, assegnando agli stessi un termine di 60 giorni, dal ricevimento della comunicazione, per l'esercizio del diritto di prelazione.

Entro quest'ultimo termine, i soci, a pena di decadenza, devono comunicare al proponente ed all'Organo amministrativo la propria volontà di esercitare la prelazione; il ricevimento di tale comunicazione da parte dell'Organo amministrativo costituisce il momento di perfezionamento del negozio traslativo, e cioè intendendosi la proposta del proponente una proposta contrattuale ai sensi dell'art. 1326 c.c. e l'Organo amministrativo il domiciliatario del proponente medesimo per le comunicazioni inerenti all'accettazione di detta proposta; il perfezionamento di detto negozio traslativo, in ragione della possibile non contestualità dell'esercizio della prelazione da parte dei diversi soci, resta peraltro sottoposto alla condizione sospensiva dell'esercizio della prelazione da parte di essi per la totalità delle azioni, obbligazioni convertibili o diritti offerti. Qualora la

prelazione non sia esercitata nei termini sopra indicati per la totalità di quanto offerto, la condizione sospensiva si ha per non avverata e si procede a norma dell'art.11.18 dello Statuto, che stabilisce che il diritto di prelazione non può esercitarsi parzialmente e cioè deve esercitarsi solo con riferimento alla totalità delle azioni, delle obbligazioni convertibili o dei diritti oggetto dei negozi traslativi.

Nel caso che nessuno dei soci eserciti il diritto di prelazione con le descritte modalità ovvero il diritto sia esercitato solo per parte di quanto oggetto della proposta, il socio proponente, ove non intenda accettare l'esercizio della prelazione limitato a una parte di quanto offerto, può liberamente effettuare l'atto traslativo all'acquirente indicato nella sua comunicazione entro i termini indicati nella sua proposta di alienazione; se detti termini sono scaduti a causa dell'espletamento della procedura che precede essi sono prorogati di 30 (trenta) giorni a far tempo dal giorno in cui è scaduto il termine per gli altri soci di esercitare il diritto di prelazione o dal giorno in cui si è esaurita la procedura per l'arbitraggio, secondo le modalità ed i termini indicati nello Statuto.

Qualora invece il socio proponente accetti l'esercizio della prelazione per parte delle azioni, obbligazioni convertibili o diritti, potrà entro lo stesso termine di 30 (trenta) giorni effettuare il trasferimento al socio che ha esercitato la prelazione, alle condizioni che saranno concordate con lo stesso.

Ove l'atto traslativo non sia perfezionato nei termini che precedono, il socio che intende effettuare il trasferimento deve ripetere tutta la procedura di cui sopra.

2) Firenze Fiera S.p.A., con codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze 04933280481, n. REA 501189, e con sede legale a Firenze, Piazza Adua n. 1.

La durata della Società, costituita il 21 dicembre 1998, è stabilita sino al 31 dicembre 2050.

La Società ha quale oggetto l'attività fieristica, congressuale, di promozione economica e sociale ed ogni altra attività ad essa affine, strumentale o di supporto (art.3 Statuto).

Per lo svolgimento di tale attività la Società potrà in particolare:

- locare a terzi aree e spazi disponibili per la realizzazione di manifestazioni espositive, promozionali e pubblicitarie, nonché di iniziative a carattere congressuale, sociale e culturale, e comunque per la realizzazione di ogni attività che possa determinare o favorire lo sviluppo turistico, economico e culturale del territorio;
- apprestare e fornire servizi essenziali necessari per la realizzazione delle manifestazioni e delle iniziative di cui al paragrafo precedente compresa la ristorazione;
- organizzare e svolgere mostre e altre manifestazioni espositive, sia per iniziativa propria che di soci e di enti terzi, purché sulla base di apposite convenzioni o contratti e a condizione che tutte le operazioni della Società siano svolte secondo criteri di economicità;
- svolgere attività espositive e servizi connessi che dovessero esserle affidati da altri enti e da associazioni che dispongono di locali destinati allo stesso scopo;
- mantenere e valorizzare i beni mobili ed immobili utilizzati, al fine di migliorare ed incrementare gli stessi per una maggiore produttività dell'attività espositiva e congressuale.

Il capitale sociale sottoscritto e versato è di € 21.843.977,76, diviso in n. 5.516.156 azioni ordinarie del valore nominale unitario di € 3,96.

3) "Tecno Holding – Società per Azioni", con codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma: 05327781000, REA n. 874482 e con sede a Roma, Piazza Sallustio n. 9.

La durata della Società, costituita con atto del 12 giugno 1997, è stabilita sino al 31 dicembre 2050.

La Società ha per oggetto l'attività di assunzione e gestione di partecipazioni in società italiane ed estere, qualunque sia l'oggetto sociale, incluse quelle in società di gestione del risparmio nonché di finanziamento sotto qualsiasi forma e di coordinamento tecnico, finanziario e amministrativo delle società partecipate, anche indirettamente, nonché l'esercizio nei confronti queste ultime di attività di indirizzo, rimanendo espressamente vietato lo svolgimento delle predette attività nei confronti del pubblico (estratto art.3 Statuto).

Il capitale sociale è di € 25.000.000,00 ed è diviso in n. 1.808.251.482 azioni prive di valore nominale (estratto art.6 Statuto).

Art.11 Statuto - Trasferimento delle azioni per atto tra vivi (estratto)

Le azioni sono liberamente trasferibili solo a favore:

- della Società, nel caso di acquisto di azioni proprie da parte di questa ai sensi dell'art. 2357 e ss c.c.;
- di camere di commercio italiane, di loro unioni e di società dalle stesse (camere e unioni) controllate ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1, del codice civile;
- di soggetti titolari di quote di partecipazione al capitale di soci della società.

In qualsiasi altro caso di trasferimento delle azioni spetta, ai soci, regolarmente iscritti a libro soci, il diritto di prelazione per l'acquisto, in proporzione al numero di azioni rispettivamente possedute e, se del caso, è richiesto il gradimento, ai sensi dell'art.11.3 dello Statuto, qualora nessun socio intenda acquistare le azioni offerte ovvero il diritto di prelazione sia esercitato solo per parte di esse. Pertanto, il socio che intende vendere o comunque trasferire in tutto o in parte le proprie azioni, dovrà comunicare la propria offerta all'organo amministrativo; l'offerta deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento. L'organo amministrativo, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, comunicherà l'offerta agli altri soci, che dovranno esercitare il diritto di prelazione con le seguenti modalità:

a) ogni socio interessato all'acquisto deve far pervenire all'organo amministrativo la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera consegnata alle poste non oltre venti giorni dalla data di ricevimento (risultante dal timbro postale) della comunicazione effettuata dall'organo amministrativo;

b) entro dieci giorni dalla scadenza del termine sub a), l'organo amministrativo comunica al socio offerente la mancanza di accettazioni o l'accettazione dell'offerta, con l'indicazione dei soci accettanti, della ripartizione tra gli stessi delle azioni offerte, della data fissata per il trasferimento e del Notaio o dell'intermediario a tal fine designato dagli acquirenti;

c) le azioni dovranno essere trasferite entro venti giorni dalla data di ricevimenti da parte del socio offerente della comunicazione sub b).

Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, le azioni offerte spetteranno ai soci interessati in proporzione alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene e che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto di esercizio della prelazione loro spettante.

Qualora nella comunicazione sia indicato come acquirente un soggetto già socio, anche ad esso è riconosciuto il diritto di esercitare la prelazione in concorso con gli altri soci.

La comunicazione dell'intenzione di trasferire le azioni formulata con le modalità indicate equivale a "invito a proporre". Pertanto il socio che effettua la comunicazione, dopo essere venuto a conoscenza della proposta contrattuale (ai sensi dell'art. 1326 c.c.) da parte del destinatario della *denuntiatio*, avrà la possibilità di non prestare il proprio consenso alla conclusione del contratto.

La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente.

Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per la totalità delle azioni offerte, poiché tale è l'oggetto della proposta formulata dal socio offerente; qualora nessun socio intenda acquistare le azioni offerte ovvero il diritto sia esercitato solo per parte di esse, il socio offerente sarà libero:

a) di accettare l'esercizio della prelazione limitato ad una parte delle azioni con facoltà di trasferire la restante parte all'acquirente e alle condizioni indicati nella comunicazione;

b) di trasferire tutte le azioni all'acquirente e alle condizioni indicati nella comunicazione.

In entrambi i casi, il socio offerente, entro trenta giorni dal giorno di ricevimento della comunicazione dell'organo amministrativo di cui sopra, dovrà comunicare al medesimo organo amministrativo la sua decisione.

Nei casi di cui all'art. 11.3, il trasferimento delle azioni è ulteriormente sottoposto al mero gradimento dell'assemblea ordinaria dei soci della Società.

Nel caso di mancata concessione del gradimento, la Società è obbligata ad acquistare le azioni per le quali il mancato gradimento al trasferimento è stato espresso. In questo caso, è comunque fatto salvo il diritto del socio offerente a rinunciare al trasferimento.

L'acquisto delle azioni è sottoposto alla disciplina di cui all'art. 2357 c.c. e, all'uopo, l'assemblea dei soci di cui al precedente punto 11.3 è altresì chiamata, se del caso, ad adottare le decisioni previste dal citato art. 2357.

Il prezzo di acquisto delle azioni da parte della società è determinato ai sensi dell'art. 2437 ter c.c. o, se minore, in misura pari al prezzo indicato nella comunicazione del socio offerente.

Limitatamente al numero di azioni per le quali la Società non può effettuare l'acquisto a causa della limitazioni poste dall'art. 2357 c.c., il socio offerente può esercitare il diritto di recesso.

L'organo amministrativo, al ricevimento della comunicazione di cui sopra, determina il prezzo dell'eventuale acquisto delle azioni da parte della Società e convoca entro i successivi trenta giorni, l'assemblea dei soci per l'adozione delle deliberazioni di cui sopra.

L'organo amministrativo, entro dieci giorni dalla deliberazione assembleare, comunica al socio offerente l'esito della stessa e, quindi, la concessione del gradimento al trasferimento proposto ovvero la data fissata, il prezzo, il numero delle azioni ed il Notaio rogante per procedere alla cessione in favore della Società, nel caso di mancata concessione del gradimento.

Ove il trasferimento all'acquirente indicato nella comunicazione, ovvero alla Società, non si verifichi per cause non imputabili alla medesima Società – il socio offerente dovrà nuovamente conformarsi alle disposizioni dell'art.11 qui riportato.

4) “Istituto Nazionale Ricerche Turistiche – ISNART – Società consortile per azioni”, in forma abbreviata “ISNART S.C.P.A.” o “ISNART SCPA”, con codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 04416711002, REA n. 768471 e con sede a Roma, Piazza Sallustio n. 21.

La Società, costituita con atto del 16 dicembre 1992, è stata prorogata a tempo indeterminato (art. 2273 c.c. e art.4 Statuto).

La Società non ha scopo di lucro ed ha per oggetto il compito di realizzare, organizzare e gestire, nell'interesse e per conto degli azionisti: studi e ricerche sul turismo, indagini, rilevazioni e progetti di fattibilità, anche su singole iniziative nell'ambito del settore, sia attraverso la struttura organizzativa interna, sia avvalendosi di altri organismi.

In particolare, opera in accordo ed in stretta collaborazione con l'Università e con studi di ricerca pubblici e privati realizzando ricerche e studi sul fenomeno turistico propriamente detto, ma anche sulle attività che ne costituiscono l'indotto, seguendo metodologie di ricerca di tipo interdisciplinare, riguardanti cioè l'economia, la sociologia, la statistica, l'urbanistica, l'ambiente e le altre discipline che riterrà opportuno impiegare (estratto art. 2 Statuto).

Il capitale sociale sottoscritto e versato è di € 994.500,00 diviso in n. 994.500 azioni da 1 euro cadauna (art. 6 Statuto).

In ragione delle finalità consortili della Società e dei principi che la regolano, alla stessa possono partecipare solo quei soggetti giuridici facenti parte del sistema camerale italiano ed indicati all'art.1, sub.2, della L. 580/93, così come modificata dal D.Lgs. 15 febbraio 2010, n. 23, gli Enti pubblici o gli organismi pubblici che svolgono attività attinenti alle finalità della Società, Chi desidera partecipare alla Società deve presentare domanda scritta all'organo amministrativo. La domanda dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- dichiarazione di accettazione dello Statuto, dei Regolamenti interni e impegno a sostenere attraverso i contributi consortili le attività della Società secondo quanto di volta in volta deliberato e di quanto previsto dallo Statuto;
- indicazione delle quote che si intendono sottoscrivere (estratto art. 3 Statuto).

L'alienazione e/o il trasferimento e/o ogni atto dispositivo, anche a favore di azionisti, sotto qualsiasi forma, delle azioni, obbligazioni convertibili o diritti di opzione (di seguito, per brevità “Diritti Azionari”) sono subordinati al diritto di prelazione degli altri azionisti (art.8 Statuto).

I Diritti Azionari si intendono offerti in prelazione agli altri azionisti al medesimo prezzo e nel rispetto delle condizioni che seguono. L'azionista che intende alienare, in tutto o in parte i suoi diritti azionari, tenuto conto di quanto indicato all'art.3 dello Statuto, deve comunicare, con l'indicazione del nominativo e l'indirizzo o la sede dell'acquirente, il numero delle azioni o obbligazioni convertibili o diritto di opzione alienandi, il loro prezzo e le condizioni, anche di pagamento all'Organo Amministrativo, in persona del Presidente.

Il Presidente del C.d.A. deve, a sua volta, darne comunicazione agli altri azionisti, senza indugio e comunque entro 7 giorni. L'azionista che intende esercitare il diritto di prelazione deve darne a sua volta comunicazione oltre che al Presidente del C.d.A., per conoscenza all'azionista alienante entro il termine perentorio di 60 giorni dalla avvenuta conoscenza e/o sua conoscibilità.

Il trasferimento delle azioni va perfezionato in ogni caso e entro e non oltre il sessantesimo giorno dalla comunicazione di cui al comma precedente. Tale termine è da intendersi come perentorio. Il presidente dell'Organo amministrativo, decorso il suddetto termine, comunica agli altri azionisti l'esercizio o meno della prelazione, ovvero annuncia il nuovo azionista.

Per una più esaustiva e completa valutazione dei profili societari, si rinvia agli statuti sociali ed ai bilanci relativi all'ultimo esercizio approvati dalle Società, che costituiscono la documentazione a disposizione dei partecipanti visionabile con le modalità di cui al successivo art.16.

Art. 4

SUDDIVISIONE IN LOTTI E BASE D'ASTA PER CIASCUN LOTTO

La presente procedura è suddivisa nei seguenti lotti:

Lotto 1:

N. 355.000 azioni di SPIL S.p.A.

Il prezzo a base d'asta, determinato sulla base del valore del patrimonio netto al 31 dicembre 2013, è di € 1.316.188,09.

Lotto 2:

N. 6.224 azioni di Firenze Fiera S.p.A.

Il prezzo a base d'asta, pari al valore nominale della partecipazione, è di € 24.647,04

Lotto 3:

N. 1.467.544 azioni di Tecno Holding – Società per Azioni

Il prezzo a base d'asta, determinato sulla base del valore del patrimonio netto al 31 dicembre 2013, è di € 256.808,96

Lotto n. 4:

N. 3.000 azioni di ISNART SCPA

Il prezzo a base d'asta, determinato sulla base del valore del patrimonio netto al 31 dicembre 2013, è di € 3.464,52.

N.B.: il prezzo posto a base d'asta non comprende eventuali dividendi pagati su utili di esercizi precedenti alla data di cessione delle partecipazioni

Art. 5

CONDIZIONI GENERALI

Non sono accettate offerte al ribasso rispetto ai prezzi posti a base d'asta per ciascun lotto.

Sono ammesse esclusivamente offerte pari alla base d'asta o offerte in aumento formulate per un importo non inferiore a € 1,00= (uno) o multiplo di 1,00 € (non verranno accettate offerte con decimali, qualora venissero indicati decimali l'offerta verrà arrotondata all'unità di euro inferiore). Il singolo lotto offerto non è frazionabile e, pertanto, può essere formulata esclusivamente un'unica ed una sola offerta per l'intero lotto.

Possono essere presentate offerte per più lotti fino ad un massimo di 4 (quattro) offerte economiche, da includere in altrettante buste B nel plico generale, con le modalità di cui al successivo art. 10.

L'offerta presentata è vincolante ed irrevocabile per il periodo di 180 giorni decorrenti dal termine ultimo di scadenza per la presentazione dell'offerta. L'offerta non potrà presentare correzioni se non espressamente confermate e sottoscritte dallo stesso soggetto che sottoscrive l'offerta medesima.

Non saranno, comunque, ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o incomplete.

Il presente bando costituisce mero invito ad offrire e non offerta al pubblico ai sensi dell'art.1336 c.c..

Art. 6

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Il sistema di aggiudicazione è quello dell'asta pubblica da effettuarsi per mezzo di offerte segrete da confrontarsi col prezzo base per ciascun Lotto indicato dal presente bando.

L'aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che avrà offerto il prezzo più elevato per ciascun lotto rispetto a quello a base d'asta.

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Livorno procederà ad aggiudicazione anche nel caso in cui sia pervenuta una sola offerta valida per lotto.

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Livorno si riserva di effettuare controlli e verifiche sulla veridicità delle autocertificazioni prodotte dall'offerente.

Resta inteso che la non veridicità delle autocertificazioni comporterà la decadenza dall'aggiudicazione e la mancata stipulazione del contratto per fatto imputabile all'aggiudicatario, salve comunque le responsabilità penali.

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Livorno, in tal caso, avrà diritto ad incamerare l'intera cauzione fideiussoria prestata ai sensi del successivo art. 8, impregiudicato comunque il diritto al risarcimento del maggior danno.

Il soggetto alienante non provvederà all'aggiudicazione definitiva a favore dell'aggiudicatario qualora venga esercitato il diritto di prelazione per l'intera partecipazione offerta in vendita ovvero qualora l'organo amministrativo rigetti la domanda di ammissione del nuovo socio, ove il diritto di prelazione o la delibera di ammissione siano previsti dagli Statuti sociali.

Resta fermo che si provvederà ad aggiudicazione definitiva a favore dell'aggiudicatario per la parte di azioni e/o quote rimaste disponibili qualora il diritto di prelazione venga esercitato dagli aventi diritto solo in parte.

Art. 7

SOGGETTI AMMESSI ALL'ASTA

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti che presentino i requisiti previsti dal presente bando al successivo art. 10, tutti da attestarsi con la dichiarazione da rendersi ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000 e s. m. e i. (**Allegato A del presente Bando**).

Possono partecipare all'asta pubblica gli enti pubblici, gli enti privati con personalità giuridica, le Società, le imprese individuali o le persone fisiche, nei limiti previsti dagli Statuti sociali.

Oltre ai requisiti di cui al presente bando, i soggetti che intendono partecipare all'asta si dovranno trovare nelle condizioni atte a contrattare con la Pubblica Amministrazione previste dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 8

GARANZIE

Per l'ammissione all'asta i concorrenti dovranno prestare cauzione pari al 10% dell'importo a base d'asta.

La cauzione dovrà essere prestata esclusivamente tramite fideiussione bancaria o assicurativa o fideiussione rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 d. lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. La cauzione dovrà essere "a prima richiesta" e quindi prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, c.c. e dovrà essere operativa entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.

Tale cauzione dovrà avere validità per un periodo minimo di 180 giorni dal termine ultimo di scadenza per la presentazione dell'offerta.

Si precisa che la polizza fideiussoria o le polizze fideiussorie (qualora il partecipante intenda presentare offerte per più di un lotto) dovranno essere inserite nella busta A contenente la documentazione amministrativa, così come meglio precisato nel successivo art. 10.

La cauzione verrà restituita ai partecipanti non aggiudicatari entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva, ed in ogni caso entro il termine di irrevocabilità dell'offerta (180 giorni).

Al soggetto aggiudicatario la cauzione fideiussoria presentata in sede di offerta verrà restituita al momento della sottoscrizione del contratto medesimo, a seguito di rilascio della quietanza per il versamento per intero del prezzo offerto, senza il riconoscimento di interessi o altre somme a qualsiasi titolo pretese.

Art. 9

LIMITI ALL'ACQUISTO PREVISTI DALLO STATUTO

Successivamente all'aggiudicazione provvisoria il soggetto alienante provvederà a comunicare alle Società ed ai soci, laddove previsto dagli Statuti sociali delle Società interessate, le condizioni di vendita e, prima di procedere con l'aggiudicazione definitiva, dovrà attendere:

a) la scadenza dei termini per l'esercizio dei diritti di prelazione da parte degli aventi diritto, e/o

b) la decisione dell'organo amministrativo in ordine all'ammissione del nuovo socio.

L'aggiudicatario provvisorio non potrà vantare nei confronti del soggetto alienante alcun diritto nel caso in cui gli aventi diritto si avvalgano, in tutto o in parte, del diritto di prelazione loro spettante, ovvero nel caso di rigetto della domanda di ammissione da parte dell'organo amministrativo della Società interessata.

a) Qualora gli aventi diritto esercitino la predetta prelazione per l'intero lotto offerto in vendita, l'aggiudicatario provvisorio avrà diritto alla restituzione della cauzione fideiussoria e non potrà avanzare altra pretesa nei confronti del soggetto alienante. Qualora gli aventi diritto, conformemente alle previsioni statutarie, esercitino il diritto di prelazione non per l'intero lotto ma per una quota della partecipazione offerta in vendita, l'aggiudicatario resta obbligato all'acquisto delle azioni e / o quote rimaste disponibili in quanto non oggetto dell'esercizio della prelazione. Decorso i termini di cui agli Statuti sociali per l'esercizio dei diritti di prelazione, il soggetto alienante sarà libero di cedere al miglior offerente, ai prezzi indicati, le azioni/quote offerte.

b) Qualora l'organo amministrativo, conformemente a quanto previsto dallo Statuto sociale, respinga la domanda di ammissione dell'aggiudicatario provvisorio, quest'ultimo avrà diritto alla restituzione della cauzione fideiussoria e non potrà avanzare altra pretesa nei confronti del soggetto alienante.

Art. 10

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Tutta la documentazione va presentata per iscritto, esclusivamente in lingua italiana, indirizzando il plico a:

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI LIVORNO,
UFFICIO SEGRETERIA GENERALE, Piazza del Municipio n. 48, 57123 Livorno.

Sono ammesse offerte per procura speciale, che dovrà essere redatta per atto pubblico notarile ed allegata in originale o copia autenticata all'offerta, pena l'esclusione dall'asta.

Il plico deve essere chiuso, sigillato e controfirmato su ogni lembo di chiusura (da parte del Legale Rappresentante nel caso di Società e enti pubblici o privati o da chi sottoscrive l'offerta nel caso di persone fisiche o imprese individuali), in modo tale da impedirne l'apertura senza alterazione. Detto plico dovrà recare all'esterno:

1) L'indicazione del mittente e cioè:

- denominazione o ragione sociale, sede legale, codice fiscale e partita I.V.A. (nel caso di Società, enti pubblici o privati);
- nome e cognome, residenza e codice fiscale (nel caso di persone fisiche).

2) La dicitura: **ASTA PUBBLICA PER LA CESSIONE DI PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE DALLA CCIAA LIVORNO – SPIL + 3**

Il plico dovrà contenere al suo interno, a **pena di esclusione**, in buste separate, sigillate e controfirmate riportanti le seguenti diciture, i documenti di seguito specificati:

- **BUSTA A**

dicitura: **Documentazione amministrativa** – ASTA PUBBLICA PER LA CESSIONE DI PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE DALLA CCIAA LIVORNO – SPIL + 3

- **BUSTA/BUSTE B**

- dicitura: **Offerta economica - LOTTO N. __** ASTA PUBBLICA PER LA CESSIONE DI PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE DALLA CCIAA LIVORNO – SPIL + 3.

Il partecipante dovrà inserire nella **busta A**, a **pena d'esclusione**, i seguenti documenti:

1) fideiussione/i in originale o ricevuta in originale attestanti l'avvenuta costituzione della cauzione fideiussoria, laddove prevista dall'art. 8;

2) procura speciale in originale o in copia autenticata da notaio in caso di partecipazione da parte di procuratori;

3) **dichiarazione sostitutiva di certificazione** resa dal Legale rappresentante della Società o dell'ente o dall'offerente persona fisica ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e s. m. e i. attestante:

- di essere iscritto alla C.C.I.A.A. di _____ al REA n. _____ o al Registro delle Persone giuridiche presso la Prefettura _____ o la Regione _____;

- la ragione sociale/denominazione sociale, la forma giuridica, la sede legale, il numero di codice fiscale / partita I.V.A.;

- l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata (corredato da numero telefonico, se possibile, dal numero di fax e dall'e.mail) al quale la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Livorno dovrà effettuare le comunicazioni relative all'asta

- il nome e cognome dell'offerente persona fisica, residenza e codice fiscale;

- il possesso della piena capacità di agire, di non trovarsi in stato di inabilitazione, interdizione giudiziale o legale e che non sussistono procedimenti in corso relativamente a tali stati;

- di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo e che non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una delle suddette situazioni;

- di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 9, comma 2, lett. c), d. lgs. 231/2001;

- di non avere a proprio carico procedimenti in corso per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 L. 1423/1956 e che non sussiste alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della l. 31 maggio 1965, n. 575;

- che non sussistono a carico del rappresentante legale, degli amministratori muniti di legale rappresentanza o a carico della persona fisica offerente sentenze definitive di condanna passate in giudicato ovvero sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p., ovvero altri provvedimenti conseguenti a violazioni di leggi penali per gravi reati ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. c) d. lgs. 163/2006 (elencare eventuali provvedimenti);

- di non essere privi della capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi delle vigenti normative e che, in caso di Società, che nessun amministratore munito del potere di legale rappresentanza sia privo della capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- di non avere reso false dichiarazioni nell'anno antecedente alla data di pubblicazione del presente bando in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di pubblico incanto;
- di non presentare, direttamente o indirettamente, più di una offerta per il medesimo lotto;
- di aver preso completa visione e di accettare tutte le disposizioni, condizioni, prescrizioni e modalità contenute nel Bando d'Asta e nei suoi allegati, senza alcuna riserva, anche così come integrati da eventuali chiarimenti pubblicati sul sito istituzionale della Camera di Commercio di Livorno;
- di aver preso completa visione e di essere a conoscenza della partecipazione societaria posta a pubblico incanto e della documentazione d'asta;
- di impegnarsi a corrispondere l'intero prezzo offerto entro e non oltre la stipulazione del contratto e ad assumere tutte le spese relative alla cessione così come previsto dalla legge e dal presente bando, ed in particolare, gli oneri notarili e le spese riguardanti le imposte e tasse relative all'atto di compravendita;
- di essere a conoscenza che l'offerta presentata in sede di gara è irrevocabile per il periodo minimo di 180 giorni dalla presentazione;
- di essere a conoscenza che il trasferimento verrà formalizzato entro massimo 10 giorni dall'approvazione dell'aggiudicazione e che il soggetto alienante non assume obblighi verso l'aggiudicatario se non dopo l'approvazione dell'aggiudicazione;
- di impegnarsi a rimborsare al soggetto alienante eventuali dividendi su utili di esercizi precedenti alla data di cessione se ed in quanto percepiti dal medesimo in un momento successivo alla stipulazione del contratto di cessione.

L'offerente è invitato a produrre la dichiarazione di cui al numero 3 che precede preferibilmente secondo il modello contenuto nell'**Allegato A** al presente bando.

4) fotocopia del documento di identità o di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità oppure, se scaduto, apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 41 D.P.R. n. 445/2000 e s. m. e i., di conferma o di modifica dei dati anagrafici.

Nella/e busta/e B, a pena d'esclusione, dovrà essere inserita:

Offerta economica, munita di marca da bollo da € 16,00, redatta utilizzando preferibilmente l'apposito modello allegato al presente bando (**All. B**), firmata dal Legale Rappresentante (o da chi ha i poteri di rappresentare o impegnare lo stesso) nel caso di persone giuridiche, o da chi presenta l'offerta nel caso di persone fisiche o imprese individuali, riportante:

- 1) le complete generalità dell'offerente oltre il codice fiscale e, se disponibile, partita I.V.A.;
- 2) l'indicazione "**LOTTO N. __ ASTA PUBBLICA PER LA CESSIONE DI PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE DALLA CCIAA LIVORNO – SPIL + 3**;
- 3) il prezzo relativo alla partecipazione societaria oggetto d'asta, con la specifica del numero di lotto a cui si riferisce l'offerta.

Si precisa che potranno essere presentate fino ad un massimo di n. 4 (quattro) offerte economiche, da includere in altrettante buste B, ognuna specifica per un singolo lotto come già indicato all'art. 5. Tutto dovrà essere racchiuso nel plico generico di cui sopra assieme alla Busta A. Nell'offerta dovrà essere indicato l'importo in lettere e in cifre. In caso di discordanza sarà ritenuto valido, tra i due, quello più favorevole al soggetto alienante.

La/e busta/e B dovrà/anno contenere soltanto l'offerta irrevocabile e nessun altro dei documenti amministrativi che dovranno essere contenuti esclusivamente nella busta A.

Art. 11

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

I plichi contenenti la documentazione amministrativa e l'offerta economica devono pervenire, a mezzo raccomandata a/r entro il termine perentorio delle ore **12,00** del **giorno 22 dicembre 2014**.

Al fine del rispetto del termine di cui sopra farà fede esclusivamente la data e l'ora di ricezione del plico alla Segreteria Generale.

Resta facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi che vanno recapitati esclusivamente all'Ufficio Segreteria Generale della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Livorno sito in Livorno, Piazza del Municipio n. 48, **nel rispetto del termine perentorio di cui sopra.**

In tal caso, al fine del rispetto del termine di cui sopra, farà fede esclusivamente la data e l'ora di ricezione del plico dall'individuato Ufficio.

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti e pertanto i plichi pervenuti oltre il termine perentorio o ad indirizzi diversi da quello previsto non saranno presi in considerazione.

I plichi che pervenissero in forma diversa da quella prescritta e quelli che, per qualsiasi motivo, sia pure di forza maggiore, giungessero in ritardo, non saranno ritenuti validi.

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Livorno non è responsabile in ordine a disguidi postali o di altra natura che impediscano il recapito del plico entro il termine predetto.

I soggetti partecipanti saranno esclusi dall'asta anche qualora i plichi predetti pervenissero lacerati, non sigillati o risultassero privi delle firme o queste non fossero apposte nel modo sopra indicato, oppure qualora la busta non contenesse le prescritte indicazioni.

Art. 12

MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE

La seduta pubblica si terrà il giorno 23 dicembre 2014 alle ore 10,00 presso la Camera di Commercio di Livorno, a Livorno, Piazza del Municipio n.48.

Qualora la seduta non potesse essere effettuata nel giorno o nell'ora o luogo indicati ne sarà data tempestiva comunicazione a mezzo pubblicazione sul sito internet camerale.

In seduta pubblica, constatata la conformità formale dei plichi a quanto stabilito dal presente bando nonché l'integrità dei plichi stessi, si procederà all'apertura degli stessi ed alla verifica della documentazione presentata, all'ammissione delle offerte idonee, divise per lotto, ed alla successiva apertura delle buste contenenti le offerte economiche.

Per ciascun lotto il Responsabile del procedimento procederà alla lettura delle offerte economiche, tra le valide, pervenute. Lette le offerte economiche, il Responsabile del procedimento predisporrà la relativa graduatoria ed individuerà l'offerta più alta. Nel caso di parità di offerta tra due o più concorrenti, che risultasse essere anche l'offerta più alta, il Responsabile del procedimento inviterà gli offerenti a presentare offerte migliorative rispetto a quelle presentate; nel caso in cui siano trascorsi tre minuti dall'ultima offerta senza che ne segua un'altra maggiore, il lotto è aggiudicato all'ultimo offerente. Nel caso non venissero presentate offerte migliorative si procederà estraendo a sorte tra i pari e migliori offerenti.

Dell'esito della seduta pubblica verrà redatto apposito verbale. Si procederà quindi all'approvazione della graduatoria e all'aggiudicazione provvisoria in favore del concorrente che abbia offerto il prezzo più alto.

Si procederà all'aggiudicazione provvisoria anche in caso di una sola offerta utile e valida, purché superiore o uguale al prezzo base d'asta per lotto indicato.

L'aggiudicazione provvisoria al soggetto che avrà presentato l'offerta più alta per lotto avrà effetti obbligatori e vincolanti per l'aggiudicatario, fermo restando che il soggetto alienante sarà vincolato esclusivamente all'atto dell'aggiudicazione definitiva che avverrà in un momento successivo al decorso del termine per l'esercizio del diritto di prelazione ovvero alla delibera dell'organo amministrativo di ammissione, secondo quanto previsto dal precedente art.9.

La Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Livorno si riserva comunque, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di sospendere o revocare, prima dell'aggiudicazione definitiva, la procedura e / o di non procedere alla vendita, senza che possa essere avanzata alcuna pretesa o responsabilità nei suoi confronti.

Art. 13

STIPULAZIONE DEL CONTRATTO DI VENDITA

Decorso il termine per l'esercizio dei diritti di prelazione da parte dei soci o delle Società, senza che i soci o le Società li abbiano esercitati ai sensi del precedente art. 9, oppure acquisita la delibera dell'organo amministrativo favorevole all'ammissione ed effettuate le necessarie verifiche circa la sussistenza dei requisiti in capo all'aggiudicatario, il soggetto alienante procederà all'aggiudicazione definitiva.

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Livorno comunicherà tramite posta elettronica certificata o con lettera raccomandata A/R, l'avvenuta aggiudicazione definitiva all'aggiudicatario e la data entro la quale dovrà intervenire la stipulazione del contratto di cessione.

L'aggiudicatario sarà contestualmente invitato ad indicare, entro il termine di 5 giorni dalla data di ricezione della predetta comunicazione, il nome del Notaio o Istituto di Credito presso il quale intenda effettuare la stipulazione del contratto di cessione.

Qualora l'aggiudicatario non provveda nel termine di cui sopra vi provvederà direttamente la Camera di Commercio di Livorno, dandone tempestiva comunicazione per iscritto all'aggiudicatario.

La mancata e non giustificata presentazione dell'aggiudicatario alla firma contrattuale, che comunque dovrà avvenire entro il termine di 10 giorni dalla data di aggiudicazione definitiva, comporta per l'aggiudicatario la decadenza dall'acquisto con conseguente violazione dei doveri di responsabilità precontrattuale in capo all'acquirente e il diritto per la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Livorno di incameramento della cauzione fideiussoria, salvo azione di risarcimento del maggior danno.

In tale ipotesi la Camera di Commercio di Livorno si riserva altresì di scorrere la relativa graduatoria e di aggiudicare al secondo miglior offerente.

Tutte le spese contrattuali, ivi comprese le spese notarili e le imposte, saranno integralmente a carico dell'aggiudicatario.

Resta inteso che l'aggiudicatario dovrà rimborsare all'alienante eventuali dividendi su utili di esercizi precedenti alla data di cessione se ed in quanto percepiti dal medesimo in un momento successivo alla stipulazione del contratto di cessione.

Art. 14

PREZZO D'ACQUISTO

L'aggiudicatario per singolo lotto deve provvedere, entro la stipulazione contrattuale, al versamento in un'unica soluzione dell'intero prezzo di cessione a mezzo bonifico bancario, con le modalità che verranno indicate dal soggetto alienante al momento della comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione definitiva ai sensi del precedente art. 13.

L'omesso o incompleto versamento entro il suddetto termine determinerà la pena la perdita della cauzione fideiussoria e la decadenza da ogni diritto conseguente l'aggiudicazione, impregiudicato il diritto al risarcimento di tutti i danni.

Art. 15

RISERVATEZZA

Tutti i dati personali di cui la Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Livorno verrà in possesso in occasione dell'espletamento della presente procedura sono obbligatori ed essenziali per lo svolgimento della stessa. Essi verranno trattati nel rispetto del D. Lgs. 196/2003, per fini istituzionali dell'Ente. La presentazione dell'offerta da parte del concorrente implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, a cura del personale incaricato della procedura.

Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Camera di Commercio di Livorno, nella persona del suo Presidente. Il Responsabile del trattamento è il Segretario Generale, Dott. Pierluigi Giuntoli, reperibile presso la Camera di Commercio di Livorno – Piazza del Municipio 48 – 57123 Livorno.

Art. 16

CHIARIMENTI E VISIONE DOCUMENTI

Ogni richiesta di chiarimenti relativa al presente Bando o ai suoi allegati potrà essere indirizzata tramite posta elettronica certificata all'Ufficio Funzioni Paragiurisdizionali e di Supporto della Camera di Commercio di Livorno, Responsabili Dott.ssa Marica del Sal e Dott.ssa Maria Cristina Berti all'indirizzo: cameradilivorno@li.legalmail.camcom.it.

La documentazione relativa alle Società alle quali si riferiscono le partecipazioni societarie offerte in vendita è visionabile presso la sede della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Livorno, Ufficio Funzioni Paragiurisdizionali e di Supporto, Piazza del Municipio n. 48, previo appuntamento telefonico da concordare contattando il seguente numero 0586.231 225/213.

Art. 17

DISPOSIZIONI FINALI

L'Ente, in qualunque momento, anche prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, ed a proprio autonomo ed insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di sospendere o revocare la presente procedura in tutto o in parte, senza che per ciò gli interessati all'acquisto possano avanzare o esercitare nei suoi confronti pretese di alcun genere, neppure a titolo risarcitorio.

Delle circostanze di cui sopra sarà data tempestiva informazione, tramite pubblicazione sul sito istituzionale, e qualora la revoca intervenga prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, sarà cura dell'Ente restituire, a proprie spese, le buste nello stato di fatto in cui sono pervenute.

Per ogni controversia che dovesse insorgere con l'aggiudicatario in relazione all'alienazione, si adirà l'Autorità Giudiziaria del Foro di Livorno.

Per tutto quanto non previsto dal presente bando si rinvia alle vigenti disposizioni di legge.

I concorrenti con la semplice partecipazione accettano incondizionatamente tutte le norme sopra citate e quelle del presente bando.

Livorno, 4 novembre 2014

Il Responsabile del Procedimento

Dott.ssa Marica Del Sal